

Normativa e prassi

Bonus “impatriati” con laurea: basta un biennio per lo sconto

11 Ottobre 2018

Per usufruire dell’agevolazione occorre aver svolto attività all’estero per almeno 24 mesi prima del trasferimento, risultando per lo stesso periodo non residente fiscalmente in Italia

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il cittadino italiano laureato, che ha lavorato all’estero per più di due anni e che per lo stesso periodo non è stato fiscalmente residente in Italia, può usufruire dello speciale regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati a condizione che trasferisca la residenza in Italia e si impegni a mantenerla per almeno due anni.

È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella **risposta 32/2018** (a seguito di un’istanza di interpello), con la quale l’Amministrazione è tornata a occuparsi del regime speciale per i lavoratori impatriati (**articolo 16**, Dlgs 147/2015) finalizzato ad attrarre figure con alte qualificazioni e specializzazioni per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.

In base all’agevolazione, il reddito prodotto in Italia dai nuovi arrivati concorre alla formazione di quello complessivo nella misura del 50 per cento. Lo sconto vale per un quinquennio dal periodo d’imposta del trasferimento.

L’Agenzia conferma quanto già precisato con la risoluzione 51/2018 (vedi “**Regime dei lavoratori “impatriati”: i nuovi chiarimenti delle Entrate**”) in relazione al periodo minimo di residenza all’estero necessario ai fini dell’applicazione del regime speciale ai cittadini Ue. Il comma 2 dell’articolo 16 (secondo quanto previsto anche dal **Dm 26 maggio 2016**), infatti, estende il trattamento di favore:

- ai cittadini Ue laureati che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

- ai cittadini Ue che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

La norma in esame, e da qui nasce la precisazione, non definisce quale debba essere, ai fini del bonus, il periodo minimo di residenza fuori dallo Stato, requisito invece espressamente specificato per i casi previsti dal comma 1 dell'articolo 16 (permanenza all'estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).

Come affermato nella risoluzione 51/2018, l'Agenzia ritiene che nei casi previsti dal comma 2, il periodo minimo di residenza fuori dai confini possa "coincidere" con il periodo minimo di lavoro all'estero (due anni), sempreché ricorrano le altre condizioni richieste dal regime di favore. Per accedere al beneficio, il trasferimento di residenza deve avvenire in base all'articolo 2 del Tuir e il beneficiario deve impegnarsi a rimanere nello Stato per almeno due anni. Il richiedente, quindi, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, per i due periodi di imposta che precedono quello in cui è applicabile l'agevolazione.

Nel caso oggetto dell'interpello, l'istante è un cittadino italiano laureato, che ha lavorato all'estero, con iscrizione all'Aire, dal 2012 al maggio 2018. A giugno 2018 è stato assunto in Italia e dal suo rientro è iscritto all'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite nell'istanza di interpello, il cittadino laureato "impatriato" che pone il quesito può usufruire del bonus a patto che, naturalmente, nei due anni precedenti al rientro non sia risultato fiscalmente residente in Italia.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-impatriati-laurea-basta-biennio-sconto>